



Quotidiano - Dir. Resp.: Pierluigi Magnaschi Tiratura: 15951 Diffusione: 14523 Lettori: 87000 (DS0006901)



Monitoraggio degli aiuti, presto il decreto. Caos 4.0

Sarà emanato la settimana prossima il decreto direttoriale del ministero delle imprese a cui è affidato il compito di stabilire le regole per adempiere agli obblighi di monitoraggio degli incentivi, anche nelle more dell'apertura di una piattaforma informatica creata ad hoc per la gestione delle comunicazioni. Questo l'annuncio fatto ieri dal ministro Adolfo Urso nel question time alla camera. Una buona notizia che, da un lato, favorisce l'assolvimento, in generale, degli obblighi di monitoraggio introdotti dall'art. 6 del decreto-legge n. 39 del 29 marzo 2024 e, dall'altro lato, contiene la problematica emersa nei giorni scorsi relativamente al divieto di compensazione dei crediti d'imposta 4.0 già maturati e non utilizzati, stabilito dal comma 3 del citato art. 6. In tale ultimo contesto, dando la possibilità ai contribuenti di trasmettere, a breve, le necessarie comunicazioni, si concederà la possibilità di eliminare il blocco, ponendo così in secondo piano la confusione emersa nei giorni scorsi con la FAQ dell'Agenzia delle Entrate del 16 aprile che, in parte, sostituisce la Ris. n. 19/E del 12 aprile.

Riassumendo: salvo la trasmissione della necessaria comunicazione (cosa che potrà avvenire a breve, stando alle parole di Urso), il divieto di compensazione, a partire dal 30 marzo, dei crediti d'imposta 4.0 «maturati e non ancora fruiti», relativi al 2023, opera esclusivamente, con riferimento agli investimenti effettuati a partire dal 2023 (di cui all'art. 1, commi da 1057-bis a 1058-ter, della legge n. 178/2020) e non anche con riferimento agli investimenti 2022 e precedenti, interconnessi a partire dal 2023, che sono invece disciplinati dai commi 1056 e 1057. Questi ultimi, infatti, non sono richiamati nella norma e quindi sfuggono al blocco. Essi possono essere compensati indicando in F24 come "anno di riferimento" quello in cui "è iniziato l'investimento, a prescindere dall'anno in cui questo si è concluso o dall'anno di interconnessione".

L'interpretazione offerta con la FAQ va incontro alle esigenze delle imprese ma genera equivoci che il decreto Mimit e l'imminente trasmissione delle comunicazioni potrebbero non eliminare. In primo luogo, l'Agenzia ha sostanzialmente cambiato idea sull'anno di riferimento da indicare in F24. Prima della FAQ, infatti, nessuno aveva dubbi sul fatto che per investimenti 2022 o precedenti, se interconnessi nel 2023, dovesse indicarsi come "anno di riferimento" il "2023" (ris. n. 3/2021 e FAQ del 13/9/2022). L'Agenzia ora cambia impostazione, chiedendo di indicare l'anno in cui è iniziato l'investimento. La nuova scelta pare legata alla necessità di consenti-

re ai sistemi informatici dell'Agenzia di distinguere gli F24 da bloccare (investimenti 2023) e quelli da non bloccare (investimenti fino al 2022). Ora si aspetta di capire se la modifica nell'esposizione nel mod. F24 riguardi anche il passato; non fosse altro che per evitare che inizino i controlli automatizzati da parte dell'Agenzia per le incoerenze riscontrabili nei modelli di versamento. In altri termini, servirà escludere che il sistema riscontri delle anomalie nel caso, ad esempio, di un investimento 2022 e interconnesso nel 2023, il cui credito è stato già compensato (per 1/3) lo scorso anno, esponendo nel mod. F24 l'anno "2023" (secondo l'interpretazione ante-FAQ) ma che da oggi in poi andrà compensato indicando l'anno "2022".

L'Agenzia non tiene conto del principio di competenza di cui all'art. 109 del TUIR che detta le regole sull'imputazione a periodo (e quindi la norma di riferimento) degli investimenti agevolabili. Nella FAQ classifica l'investimento, ferma restando l'irrilevanza dell'interconnessione, con riferimento a "l'anno in cui è iniziato l'investimento, a prescindere dall'anno in cui questo si è concluso...". L'inciso è incoerente con il meccanismo dell'incentivo che, salvo il caso della prenotazione, non fa assumere mai rilevanza al momento dell'inizio dell'investimento. L'incoerenza è ancor più significativa se si tiene conto del fatto che, se è vero che nella FAQ si salvano dal blocco della compensazione gli investimenti di cui ai commi 1056 e 1057, questi non si identificano rispetto alla data di inizio investimento ma con riguardo alla data di effettuazione dell'investimento ai sensi dell'art. 109 del TUIR. Ultimo aspetto: con la FAQ si salvano i soli bonus 4.0 relativi ai beni materiali (all. A), dato che solo questi rientrano nei commi 1056 e 1057. Il blocco sembra confermato, invece, per i crediti sui beni immateriali (all. B) fatti fino al 2022 ma interconnessi dal 2023.

Francesco Leone

Riproduzione riservata ——

